




COMPAGNIA CUSTODI DELLE SANTE CROCI



STATUTO
DELLA COMPAGNIA
DEI CUSTODI
DELLE SANTE CROCI
DI BRESCIA



COMPAGNIA CUSTODI DELLE SANTE CROCI



STATUTO DELLA COMPAGNIA DEI CUSTODI DELLE SANTE CROCI

Art. 1

L'Associazione di fedeli denominata "Compagnia dei Custodi delle Sante Croci", costituita fin dal 1520, con sede in Brescia, presso la Chiesa Cattedrale, e recapito in Brescia, Via Mazzini 4, è retta dal presente Statuto, approvato dall'Ordinario Diocesano di Brescia.

Art. 2

La Compagnia si propone come scopi:

- a) la custodia delle reliquie delle Sante Croci;
- b) la diffusione del culto delle stesse, con funzioni ordinarie e straordinarie;
- c) opere di misericordia verso i fratelli bisognosi.

Art. 3

Sono funzioni ordinarie della Compagnia:

- a) l'organizzazione dei Quaresimali in Cattedrale;
- b) la festa della Esaltazione della Santa Croce;
- c) la festa del Ritrovamento della Croce. In tale occasione viene celebrata una S. Messa per tutti i Confratelli.

Sono funzioni straordinarie della Compagnia le celebrazioni e gli eventi pubblici promossi in particolari circostanze da definire di volta in volta,



COMPAGNIA CUSTODI DELLE SANTE CROCI



attinenti alla missione religiosa, culturale e civile della Custodia delle Sante Croci.

È dovere dei Confratelli partecipare, possibilmente, a tutte le funzioni proprie della Compagnia.

Art. 4

La Compagnia è composta di Confratelli effettivi, nominati a vita in numero non superiore a 300, fedeli laici, chierici o religiosi.

I chierici o religiosi non possono essere in misura superiore a 20.

È Confratello effettivo di diritto l'Ordinario Diocesano di Brescia, per la durata del suo Ufficio; alla cessazione del suo Ufficio viene nominato, con atto ordinario del Consiglio di Presidenza, Confratello onorario.

Possono essere nominati Confratelli onorari i fedeli laici, chierici o religiosi che abbiano acquisito meriti particolari nei confronti della Compagnia.

Possono essere nominati Confratelli benemeriti i fedeli laici, chierici o religiosi, già Confratelli effettivi, che, per condizioni personali, non possano partecipare alla vita della Compagnia.

L'Ordinario Diocesano pro tempore non è tenuto al versamento delle quote annuali.

I Confratelli onorari e benemeriti non sono tenuti al versamento di quote annuali e non hanno diritto di voto in Assemblea.

La nomina a Confratello onorario o benemerito è deliberata dal Consiglio di Presidenza.

Le domande per divenire Confratello effettivo debbono essere sottoscritte da almeno tre Confratelli effettivi presentatori, con la specifica indicazione della personalità morale dell'aspirante e la sua disponibilità al rispetto del presente Statuto ed alla partecipazione alle funzioni.



COMPAGNIA CUSTODI DELLE SANTE CROCI



I membri del Consiglio di Presidenza non possono sottoscrivere domande come presentatori.

I Confratelli effettivi possono sottoscrivere come presentatori non più di due domande all'anno.

Le domande, per essere sottoposte al vaglio dell'Assemblea, debbono essere valutate previamente dal Consiglio di Presidenza, che può dichiararle inammissibili con quattro voti su cinque.

Una volta ammesse dal Consiglio di Presidenza, nei limiti dei posti disponibili, le domande sono inoltrate riservatamente ai Confratelli effettivi, perché possano essere inviate osservazioni entro trenta giorni dal loro ricevimento. Le osservazioni ricevute saranno valutate, in via riservata, dal Consiglio di Presidenza.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Presidenza, procede alla nomina di nuovi Confratelli con deliberazione a scrutinio segreto con la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei votanti.

E' facoltà del Consiglio di Presidenza nominare chierici e religiosi quali Custodi onorari pro tempore, a fronte del ruolo istituzionale od ecclesiale che svolgono, in relazione all'attività della Compagnia. Detti Custodi onorari pro tempore non hanno diritto di voto, non sono tenuti al pagamento della quota e la durata massima della nomina è relativa al permanere del loro ruolo istituzionale od ecclesiale. I Custodi onorari pro tempore saranno invitati a partecipare a tutte le iniziative religiose e culturali inerenti la Compagnia.

Art. 5

La Compagnia fa celebrare in suffragio di ogni Confratello defunto tante SS. Messe quanti sono gli anni di appartenenza dello stesso alla Compagnia, con il limite massimo di 25.



COMPAGNIA CUSTODI DELLE SANTE CROCI



I Confratelli effettivi, onorari e benemeriti vengono suffragati, in caso di morte, con una S. Messa a cura della Compagnia.

La Compagnia farà celebrare 10 SS. Messe annue per quanti abbiano maturato il diritto al suffragio ma non siano più Confratelli.

Art. 6

I Confratelli effettivi sono tenuti al pagamento di una quota annuale, da fissarsi di anno in anno dall'Assemblea, comprensiva dell'elemosina per la celebrazione delle SS. Messe di suffragio come detto al precedente Art. 5.

Il Confratello effettivo, moroso per un triennio nel pagamento della quota prevista dal precedente comma, viene dichiarato decaduto con atto del Consiglio di Presidenza e previo avviso all'interessato. Il Consiglio di Presidenza, a proprio insindacabile giudizio ed in casi eccezionali e motivati, potrà rinunciare alla dichiarazione di decadenza di Confratelli morosi.

Nel caso di indegnità, il Consiglio di Presidenza, all'unanimità e motivatamente, può dichiarare decaduto un Confratello per gravi ragioni che ostino alla sua permanenza nella Compagnia.

Ove un Confratello si sia dimesso ovvero sia decaduto e chiedi di essere riammesso, provvede il Consiglio di Presidenza, all'unanimità e motivatamente, con il vincolo di non superare i limiti di cui all'art. 4.

Il Consiglio di Presidenza provvederà qualora un Confratello, dimesso ovvero decaduto, chieda di essere riammesso.

Art. 7

Organi della Compagnia sono:

- a) L'Assemblea;



- b) Il Presidente;
- c) Il Consiglio di Presidenza;
- d) Il Cancelliere;
- e) Il Massaro;
- f) Il Cappellano.

Il Consiglio di Presidenza è costituito dal Presidente, da due Vicepresidenti, dal Cancelliere, dal Massaro e dal Cappellano e delibera a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Tutti gli uffici sono "ad honorem".

Art. 8

L'Assemblea nomina il Presidente, i due Vicepresidenti, il Cancelliere, e il Massaro fra i Confratelli effettivi. Alla scadenza delle cariche è fissata apposita adunanza dell'Assemblea, con esplicitazione all'ordine del giorno dell'incombente e invito a presentare al Consiglio di Presidenza candidature almeno trenta giorni prima della riunione. Le candidature debbono essere supportate dalla sottoscrizione di almeno dieci Confratelli effettivi ed essere accettate dal candidato; anche il Consiglio di Presidenza può proporre candidature, che parimenti debbono essere accettate dal candidato.

Approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo di ogni anno e le linee d'azione della Compagnia.

Nomina i nuovi Confratelli.



Art. 9

È data facoltà ai Confratelli effettivi di delegare un altro Confratello effettivo per essere rappresentati in Assemblea. Non sono ammesse più di tre deleghe.

Art. 10

Le Assemblee sono valide con la presenza - personale o per delega - di almeno un decimo dei Confratelli effettivi. Nel caso non si raggiunga tale limite minimo, il Consiglio di Presidenza convocherà, fissandola nei quindici giorni successivi, nuova Assemblea, che sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Art. 11

Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile, di norma, una sola volta; potrà essere confermato per la terza volta, solo con la maggioranza dei 2/3 dei voti dei presenti.

I due Vicepresidenti, il Cancelliere ed il Massaro durano in carica di norma quattro anni e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati successivi.

Il Cappellano dura in carica di norma quattro anni rinnovabili e viene nominato dall'Ordinario Diocesano di Brescia, sentito il Consiglio di Presidenza.

Art. 12

Il Presidente:

- a) rappresenta la Compagnia;



- b) convoca e presiede il Consiglio di Presidenza;
- c) convoca e presiede l'Assemblea dei Confratelli una volta all'anno per gli oggetti di cui all' art. 8 e in via straordinaria quando il Consiglio di Presidenza lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo dei Confratelli effettivi;
- d) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza e dell'Assemblea;
- e) verifica periodicamente i conti del Massaro e sempre prima di sottoporli all' Assemblea e, di concerto Consiglio di Presidenza, provvede alla migliore gestione degli eventuali avanzi di cassa;
- f) dà relazione delle attività svolte nell' anno;
- g) d' accordo con il Consiglio di Presidenza, affida annualmente ad un Confratello effettivo l'incarico di Vessillifero dello stendardo della Compagnia;
- h) impartisce ogni altro ordine che ritenga opportuno e compie ogni attività di ordinaria amministrazione che sia urgente e necessaria, da sottoporre alla ratifica del Consiglio di Presidenza.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente più anziano in carica.

Art. 13

Il Consiglio di Presidenza si riunisce per l'esame degli argomenti espressamente indicati nell' ordine del giorno e di interesse per il migliore andamento della Compagnia.

Delle riunioni del Consiglio e delle relative delibere viene redatto verbale a cura del Cancelliere.



COMPAGNIA CUSTODI DELLE SANTE CROCI



Il Consiglio di Presidenza può nominare un Confratello quale Cerimoniere della Compagnia, con il compito di curare gli aspetti liturgici; all'uopo può nominare un Gruppo liturgico composto da Confratelli. Può inoltre affidare a uno o più Confratelli incarichi speciali per determinate iniziative od esigenze attinenti le finalità della Compagnia.

Il Cancelliere, il Massaro ed il Cappellano, per quanto di competenza, danno esecuzione ai deliberati presi.

Art. 14

Il Cancelliere:

- a) tiene ed aggiorna il libro dei Soci;
- b) riceve le domande di ammissione e le trasmette al Consiglio di Presidenza;
- c) cura la compilazione e la custodia degli atti sociali;
- d) custodisce l'archivio della Compagnia;
- e) cura le convocazioni dell'Assemblea, del Consiglio di Presidenza e del Consiglio di Ammissione;
- f) redige i verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio di Presidenza.

Art. 15

Il Massaro:

- a) è incaricato della gestione contabile amministrativa;
- b) cura la esazione delle quote annuali e delle eventuali rendite della Compagnia;
- c) esegue pagamenti previo assenso del Presidente o da chi ne faccia le veci;



COMPAGNIA CUSTODI DELLE SANTE CROCI



- d) provvede autonomamente alle spese di ordinaria amministrazione;
- e) tiene la contabilità delle entrate e delle uscite con la relativa documentazione giustificativa;
- f) redige ogni anno i bilanci, consuntivo e preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 16

Eventuali modificazioni al presente Statuto dovranno essere approvate dall'Assemblea dei Confratelli effettivi appositamente convocata, con la presenza, anche per delega, di almeno 1/5 degli stessi e con la maggioranza qualificata di 3/4 dei votanti, salvo che si proceda per votazione ad acclamazione.

In ogni caso il nuovo Statuto dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Ordinario Diocesano di Brescia.

Art. 17

Eventuali controversie sull'applicazione del presente Statuto saranno risolte in via bonaria dal Consiglio di Presidenza, che potrà, al riguardo, sottoporre le questioni alla deliberazione dell'Assemblea. Ove permangano controversie, la loro soluzione sarà demandata all'Ordinario Diocesano di Brescia.

Art. 18

E' facoltà del Consiglio di Presidenza, sia *motu proprio* che su istanza di almeno dieci Confratelli, conferire il Distintivo speciale "Croce d'onore" a Confratelli o esterni, che si siano particolarmente prodigati per il bene della Compagnia,



COMPAGNIA CUSTODI DELLE SANTE CROCI



ovvero, in via straordinaria, a personalità che abbiano instaurato con la Compagnia rapporti di consuetudine, sia culturali che religiose: i loro nominativi saranno iscritti nell'apposito Albo d'oro della Compagnia.

Di norma non saranno conferite più di due Croci d'onore ogni anno solare.

Gli insigniti, ove non appartenenti alla Compagnia, saranno invitati a partecipare a tutte le iniziative religiose e culturali inerenti la Compagnia.

Art. 19

Il presente statuto abroga quello approvato in data 17 gennaio 2013 ed entra in vigore integralmente con l'approvazione da parte dell'Ordinario Diocesano di Brescia. Le cariche in essere in tale momento proseguono fino alla scadenza per esse prevista ai sensi dell'abrogato statuto; per eventuali loro rinnovi varranno le disposizioni del presente statuto.

Adottato con delibera dell'Assemblea del 21 giugno 2021;
Approvato dall'Ordinario Diocesano di Brescia, S.E.R. Mons. Pierantonio Tremolada, nella presente e nuova versione il 14 settembre 2021;

A seguito delle modifiche apportate in data:
3 maggio 1949, approvate dal Vescovo Giacinto Tredici
3 maggio 1985, approvate dal Vescovo Bruno Foresti
17 febbraio 2003, approvate dal Vescovo Giulio Sanguineti
17 gennaio 2013, approvate dal Vescovo Luciano Monari

Brescia, 14 settembre 2021



+ Pierantonio Tremolada
Vescovo di Brescia

